



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 3015/2026

Oggetto: AGGIORNAMENTO D'UFFICIO DELLE AUTORIZZAZIONI AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. PER L'ADEGUAMENTO AGLI INDIRIZZI MINISTERIALI DEL MASE DI CUI ALLE NOTE PROT. N. 133842 DEL 18/04/2024, N. 79776 DEL 29/04/2025 E N. 0173448 DEL 12/08/2026, IN MERITO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI DECADENTI DA ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO.

In data 13/10/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026/2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visti in particolare

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

la D.G.R. n. 1014/2012 ad oggetto “Disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 18/99;

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014 con la quale sono stati aggiornati e recepiti i criteri per la definizione delle garanzie



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

finanziarie da costituirsi per impianti autorizzati a gestire rifiuti come indicato dalla D.G.R. n. 1014 del 03.08.2012;

Richiamata la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche n. 133842 del 18 luglio 2024, avente ad oggetto "Interpello in materia ambientale ex articolo 3-septies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti decadenti dalle attività di trattamento di impianti intermedi di Trattamento Meccanico e/o di Trattamento Meccanico Biologico (TMB)";

Atteso che con la sopra richiamata nota il Ministero ha precisato che *"il deposito temporaneo prima della raccolta è un istituto posto al di fuori del perimetro della gestione dei rifiuti, per come definita all'articolo 183, comma 1, lettera n), del D.lgs. n.152 del 2006, in quanto rappresenta attività preliminare allo svolgimento delle successive operazioni di gestione, che hanno inizio con la raccolta finalizzata al trattamento e per le quali vige l'obbligo di autorizzazione (Cfr. Cass. Sez. III Pen. 28 maggio 2024, n. 20841)".* Pertanto *"ai rifiuti esitanti da un'operazione di recupero non sembra possibile applicare l'istituto del deposito temporaneo prima della raccolta, in quanto gli stessi risultano già sottoposti ad un trattamento – operazione soggetta ad autorizzazione - e per i quali sono state già avviate le attività di gestione dei rifiuti"*;

Richiamata la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche n. 79776 del 29/04/2025, avente ad oggetto "Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – Chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti decadenti da impianti di trattamento";

Atteso che

con la sopra richiamata nota il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, a riscontro dell'interpello presentato dalla Regione Lazio in merito alla possibilità di procedere alla gestione in regime di deposito temporaneo (ex art. 185 bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.) dei rifiuti esitanti dal processo di trattamento degli impianti di gestione di rifiuti TM/TMB, nel ribadire la non applicabilità dell'istituto del deposito temporaneo ai rifiuti esitanti da una delle operazioni di smaltimento o recupero, in merito ai rifiuti prodotti da operazioni R12 in attesa di essere trasferiti presso altri impianti di trattamento ha ravvisato la non applicabilità dell'operazione di messa in riserva (R13) in quanto la descrizione del codice R12 (*"Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11"*) ne preclude la gestione con attività classificate con R superiori;

il Ministero ha contestualmente chiarito che *"[...] considerato che i rifiuti esitanti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, fra le quali ricade anche l'operazione R12, necessitano di essere depositati in attesa del loro avvio ad altro impianto ai fini del successivo trattamento, spetta all'Autorità competente provvedere ad individuare nell'atto autorizzativo le modalità di deposito di detti rifiuti, con limiti temporali e quantitativi, indicando altresì le necessarie prescrizioni volte ad assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza"*;

Richiamata infine la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche n. 0173448 del 12/08/2026, avente ad oggetto: "Interpello ex art. 3-septies del D.lgs. n. 152/2006 presentato dalla Regione Calabria – Chiarimenti sulla modalità di deposito intermedio dei rifiuti decadenti da impianti di trattamento";

Atteso che con la nota sopra richiamata il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, a riscontro dell'interpello presentato dalla Regione Calabria, ha ribadito che *"il principio di inapplicabilità del deposito temporaneo prima della raccolta riguarda, in via generale, i rifiuti esitanti da operazioni di gestione autorizzate, siano esse di recupero o di smaltimento, in quanto tali rifiuti risultano già inseriti nel circuito della gestione"* e ha affermato che *"l'atto autorizzativo dovrà individuare espressamente le condizioni di esercizio di tale deposito, senza attribuire un*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

codice non previsto dalla normativa, ma qualificandolo come fase funzionalmente collegata alla gestione degli output prodotti dall'attività autorizzata";

Considerato che con nota assunta al protocollo con n. 23249 del 17/04/2026 Regione Liguria ha pubblicato la Circolare prot. 0185777 del 17/04/2026 in cui ha fornito chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti decadenti da impianti di trattamento e ha dato indicazioni circa il fatto che eventuali provvedimenti autorizzativi in essere che contemplino il deposito temporaneo di rifiuti decadenti da trattamento effettuato presso impianto autorizzato debbano essere adeguati agli indirizzi ministeriali;

Ritenuto pertanto necessario

allineare le vigenti autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alle sopra richiamate indicazioni del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, rettificandole in tal senso laddove prevedano la possibilità di avvalersi del deposito temporaneo per i rifiuti esitanti da operazioni di gestione rifiuti autorizzate, impartendo specifiche prescrizioni;

aggiornare i vigenti titoli autorizzativi rilasciati da Città Metropolitana di Genova al fine di garantire uniformità di applicazione sul territorio metropolitano;

Considerato che

il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il riscontro all'interpello n. 0173448 del 12/08/2026, ha prospettato che le amministrazioni competenti individuino, sulla base di valutazioni da effettuare caso per caso, limiti quantitativi e temporali distinti rispetto a quelli applicati ai rifiuti in ingresso e alle relative operazioni codificate;

questa amministrazione, nell'intento di effettuare un aggiornamento dei provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con l'inserimento delle tipologie di rifiuti decadenti dalle operazioni di cernita e trattamento all'interno della volumetria di stoccaggio già autorizzata, aveva già trasmesso, con nota prot. n. 32823 del 28/05/2026, apposita informativa a tutte le Aziende interessate;

con la medesima nota era stato fissato un congruo termine per permettere ai soggetti che riscontrassero situazioni tecniche o impiantistiche incompatibili con tale indirizzo di presentare eventuali osservazioni e controdeduzioni;

le Aziende che, entro il termine assegnato, hanno rappresentato la necessità di un approfondimento singolo saranno oggetto di specifici e distinti provvedimenti, operando una valutazione caso per caso;

per tutte le altre Aziende, il deposito dei rifiuti decadenti da attività di trattamento rifiuti possa essere coerentemente gestito nei limiti quantitativi e temporali già stabiliti dall'autorizzazione vigente per lo stoccaggio istantaneo;

in occasione di future eventuali istanze di modifica o rinnovo dei titoli autorizzativi si provvederà a valutare l'eventuale aggiornamento specifico dello stoccaggio e delle volumetrie di ogni singolo rifiuto prodotto;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiornamento d'ufficio dei titoli autorizzativi alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. rilasciati da Città Metropolitana di Genova agli impianti di cui all'elenco riportato in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Considerato che

con nota prot. n. 52974 del 31/08/2026 è stata data comunicazione di avvio di procedimento per l'aggiornamento d'ufficio delle suddette autorizzazioni;

con la citata nota di avvio del procedimento è stato altresì fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento e del referente amministrativo;
- l'ufficio preposto al procedimento;
- il domicilio digitale di questa amministrazione;
- il termine massimo di conclusione del procedimento;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Claudia Canepa, responsabile del procedimento, il quale attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Vista la relazione di chiusura del procedimento redatta dal responsabile di procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico con n. 61341 del 08/10/2026;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto

il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2026/2028, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso altresì che il presente atto

non necessita di pubblicazioni specifiche e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

non comporta introiti o riscontri contabili né alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio della Città Metropolitana di Genova;

Ritenuto che pertanto sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato;

DISPONE

- A) di modificare, fatti salvi i diritti di terzi, i provvedimenti relativi agli insediamenti di cui all'elenco in Allegato 1, sostituendo la prescrizione che consente la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività di recupero/smaltimento autorizzate nel rispetto del regime del deposito temporaneo, ai sensi dell'art. 183, comma 1), lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con le seguenti:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- 1) i rifiuti esitanti dalle operazioni di recupero o di smaltimento dei rifiuti autorizzate dovranno essere stoccati rispettando il limite volumetrico e temporale dello stoccaggio istantaneo fissato dall'autorizzazione vigente; in ogni caso lo stoccaggio di tali rifiuti non potrà avere durata superiore ad un anno; nel caso in cui tali rifiuti contenessero materiali putrescibili, lo stoccaggio dovrà avere una durata massima di 5 giorni;
- 2) è necessario garantire la tracciabilità di tali rifiuti e adottare modalità di stoccaggio che tutelino l'integrità delle matrici ambientali;
- 3) riguardo alle autorizzazioni che contemplino espressamente un'area da destinarsi al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti in impianto, la stessa è da considerarsi convertita in area di stoccaggio dei rifiuti di cui al punto 1);

INVIA

copia del presente atto:

- alle Aziende elencate in Allegato 1;
- alla Regione Liguria;
- ai Comuni elencati in Allegato 1;
- all'ARPAL;
- all'ATS Liguria;
- all'Albo Nazionale Gestori Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale di ciascuno dei titoli abilitativi relativi agli insediamenti indicati nell'Allegato 1.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 43 giorni dalla data di avvio di procedimento d'ufficio del 31/08/2026.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**